

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (C.S.D.P.) per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e scarico dei veicoli rimossi ai sensi delle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione nel territorio del comune di Cagliari. CIG [8692285C7D]

**Art. 1
Oggetto del servizio**

Il servizio consiste nell'affidamento delle attività di prelievo, trasporto e scarico in deposito dei veicoli rimossi per violazione delle norme del Codice della Strada, o di altre vigenti disposizioni normative, ovvero:

- a)** prelievo, trasporto e scarico in deposito dei veicoli di ogni categoria, rimossi ai sensi degli articoli 159, 215 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del Codice della Strada). Si intende il servizio ordinario di rimozione dei veicoli, in tutto il territorio del comune di Cagliari.
- b)** prelievo, trasporto e scarico in deposito, ovvero solo spostamento dei veicoli di ogni categoria, rimossi per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza e protezione civile, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo, soccorso stradale ai veicoli di servizio in uso al Corpo della Polizia Locale. Si intende rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza, protezione civile, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Cagliari e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dal presente capitolato, dando preferenza allo spostamento dei veicoli nelle immediate adiacenze. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Municipale e sottoscritto da questi, dal dipendente del aggiudicatario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

La prestazione principale è costituita dal servizio di rimozione e custodia veicoli (CPV: 50118100-6) di cui alla precedente lettera a), le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale.

Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritte nel successivo art. 2.

Art. 2

Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio di rimozione dei veicoli deve essere garantito da parte dell'aggiudicatario, su tutto il territorio del comune di Cagliari, tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intero arco della giornata (24 ore su 24). L'aggiudicatario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e un numero di recapito telefonico sempre attivo.

In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l'effettuazione del servizio, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Comando Polizia Locale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire nota scritta, via pec), specificando le cause e la durata prevedibile di interruzione.

L'aggiudicatario dovrà svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato utilizzando mezzi ed attrezzature di proprietà o nella propria disponibilità come verrà indicato in sede di offerta.

I veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi dati in concessione dovranno essere idonei ad operare in tutte le strade ricomprese nel territorio del comune di Cagliari e conformi alla normativa contenuta nel C.d.S. e classificati secondo la direttiva antinquinamento, minimo, euro 3.

L'impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con le strade ricomprese nel territorio comunale e con l'uso dei locali di cui all'art. 4 del presente C.S.D.P., dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato. Inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Per l'esecuzione delle rimozioni l'aggiudicatario deve poter disporre di almeno 2 carri attrezzi.

Qualora, in ragione del peso, non sia possibile eseguire la rimozione con l'utilizzo dei normali carri attrezzi in possesso, l'aggiudicatario sarà tenuto ad espletare il servizio

utilizzando anche attrezzature non in sua dotazione, che siano comunque conformi con quanto previsto dall'art. 12 del DPR 495/92.

Tali interventi dovranno essere eseguiti, massimo, entro trenta minuti dalla richiesta.

Ogni spesa inerente l'acquisto, la manutenzione, l'adeguamento e la reintegrazione dei veicoli è a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna altresì, in caso di guasti, a garantire tempestivamente e, comunque, non oltre gg. 3, la sostituzione dei mezzi temporaneamente non utilizzabili.

L'aggiudicatario dalla data d'inizio del servizio e in occasione di ogni variazione apportata ai documenti di circolazione, dovrà produrre le fotocopie delle carte di circolazione di tutti i carri attrezzi messi a disposizione ed i relativi certificati assicurativi oltre alle patenti di guida di tutto il personale adibito alla conduzione dei veicoli.

I 2 carri attrezzi dovranno rimanere a disposizione dell'Amministrazione 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per poter essere utilizzati secondo le esigenze della Polizia Locale di Cagliari.

Ogni rimozione dovrà essere richiesta e disposta solo dal personale della Polizia Locale. Potrà essere prevista, nell'ambito dell'attività ordinaria, la presenza di personale della Polizia Locale, appositamente autorizzato dal Comando del Corpo, a bordo dei carri attrezzi. L'intervento del Carro attrezzi sarà quindi, di norma, attivato tramite la sala operativa del Corpo (C.R.O.) ovvero direttamente dagli operatori a bordo.

L'intervento dovrà essere effettuato immediatamente e, comunque, non oltre 30 minuti dalla richiesta stessa.

I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati nell'area individuata come depositaria di cui al successivo art. 3.

Il trasferimento del veicolo rimosso dal luogo dell'infrazione al luogo di deposito è effettuato dal aggiudicatario mediante appositi veicoli attrezzati all'uso omologati ed in regola con la normativa vigente.

Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità e il personale in tal senso utilizzato sarà alle complete dipendenze dell'Aggiudicatario e non avrà rapporto di dipendenza con il Comune di Cagliari.

Il personale individuato per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto utilizzerà le dotazioni strumentali fornite dall'aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Locale.

Art. 3

deposito dei veicoli rimossi

Per il temporaneo deposito dei veicoli rimossi la Stazione Appaltante dispone di un'area di proprietà comunale sita nel viale Monastir 5, dove sono presenti uffici e locali da utilizzare per l'accoglimento dell'utenza all'atto del ritiro dei veicoli rimossi oltre a spazi e altri locali in uso al personale della Polizia Locale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il sito dell'area individuata come luogo di deposito dei veicoli rimossi, mettendo a disposizione un'altra area e locali aventi caratteristiche adeguate allo scopo.

Art. 4

Attivazione del Servizio e durata

L'aggiudicatario si impegna ad attivare tutti i servizi di cui al presente capitolato **entro 10 giorni** dalla data di stipula del contratto o dalla consegna sotto le riserve di legge.

La Stazione Appaltante prima di dare avvio all'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comando della Polizia Locale per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La durata dell'appalto è così stabilita:

- a. fino alla data di attivazione del servizio rimozioni dato in concessione alla ditta aggiudicataria del bando nr. 11/SUA/2020;
- b. fino a concorrenza della spesa massima autorizzata col presente affidamento.

Art. 5

Valore del contratto/Corrispettivo del servizio/Rapporti economici

L'importo complessivo presunto del contratto è stimato in euro 61.475,41 (sessantuno quattrecentosettantacinque/41) cui aggiungere euro 13.524,59 per l'IVA per un totale di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00/00) debitamente impegnati sul capitolo all'uopo iscritto in bilancio annualità 2021. Il suddetto importo deve ritenersi indicativo. Le quantità di rimozioni saranno richieste sulla base delle reali necessità che si manifesteranno durante la vigenza del contratto. L'aggiudicatario si impegna, pertanto, con la sottoscrizione del contratto, a soddisfare le effettive e reali necessità che si manifesteranno nel periodo di vigenza del contratto fino a concorrenza massima dell'importo sopra indicato.

Il contratto verrà stipulato a misura. I corrispettivi unitari dovuti all'aggiudicatario per ciascun intervento effettuato, sono costituiti dagli importi unitari riportati nell'elenco allegato al presente capitolato (allegato A), a formarne parte integrante, al netto del ribasso percentuale unico, offerto in sede di gara. Non è prevista revisione prezzi, pertanto il corrispettivo per ogni singolo servizio erogato rimarrà fisso per tutta la durata di validità del contratto.

Nei corrispettivi dovuti per le prestazioni si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

Il corrispettivo del servizio è costituito unicamente dagli importi indicati nella tabella A.

Nessun altro onere potrà essere posto a carico dell'Amministrazione comunale in base al presente Capitolato.

I corrispettivi verranno corrisposti a misura, a seguito di presentazione di fattura, con cadenza mensile, sulla base dell'attività effettuata nel mese di riferimento.

Le fatture dovranno essere intestate a "Comune di Cagliari, Via Roma 145, P.I.V.A. 00147990923"; nelle stesse dovrà essere indicata sia la partita I.V.A. che il codice fiscale (anche se medesimi).

Il Codice Univoco Ufficio, da indicare obbligatoriamente in tutte le fatture elettroniche destinate al Comune di Cagliari, è il seguente:

N36U0V

Il suddetto Codice Univoco Ufficio deve essere inserito nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Inoltre, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche

amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), indicato in oggetto, in mancanza del quale questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche.

Il pagamento della fattura, subordinato alla verifica della regolarità contributiva accertata attraverso il DURC, sarà effettuato in un'unica soluzione previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del Responsabile del Servizio della Polizia Municipale all'uopo incaricato.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa.

Il pagamento della fattura *avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari* dalla data di protocollazione da parte dell'Amministrazione, mediante ordine di bonifico con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicataria.

Il pagamento avverrà su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria, dedicato alle commesse pubbliche, con assunzione, da parte della stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge;

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche il pagamento potrà essere disposto esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione;

È fatto divieto in ogni caso alla ditta aggiudicataria di sospendere il servizio.

L'esecuzione della concessione è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto trattandosi di concessione di servizio con prestazioni continuative. L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 6

criterio di aggiudicazione

L'affidamento della fornitura verrà effettuato con procedura semplificata, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 7

validità dell'offerta

Le condizioni ed il prezzo offerto dovranno intendersi validi per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

Art. 8

Polizze Assicurative

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, da intendersi senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte del Comune.

A tal fine, per l'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con massimale pari a € 5.000.000,00, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, inclusi i danni o pregiudizi causati alla Stazione Appaltante, ai dipendenti e consulenti della Stazione appaltante medesima e a terzi, imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi e tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine che possano occorrere alla Stazione Appaltante e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'aggiudicatario nell'ambito dell'appalto.

La polizza di cui sopra dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante e farà parte integrante del contratto.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività oggetto della concessione, ivi compresi i rischi derivanti da furto e incendio.

Se l'aggiudicatario divide in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice dei contratti, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o

di commissione da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, alla Stazione Appaltante, ai dipendenti e consulenti della Stazione Appaltante, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'aggiudicatario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico dell'aggiudicatario di risarcimento del maggior danno cagionato.

Art. 9

obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario e i suoi dipendenti, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui all'appalto, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. La determinazione dei casi in cui deve essere disposta l'applicazione delle sanzioni accessorie delle rimozioni e dei trasporti di cui ai punti precedenti è di esclusiva e insindacabile competenza della Polizia Locale.

L'aggiudicatario svolgerà i servizi di cui al presente capitolato solo se richiesti dalla Polizia Locale e in presenza di agenti o ufficiali della Polizia Locale;

I nominativi del personale incaricato dall'aggiudicatario dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato deve essere comunicato alla S.A. all'atto dell'avvio dell'appalto; ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto al Comando della Polizia Locale;

Il personale di cui al comma precedente, quando svolge i servizi di cui alla concessione, dovrà essere sempre identificabile tramite apposito cartellino di riconoscimento munito di

foto, applicato sul vestiario, dal quale si evincano il nome ed il cognome, ovvero un numero univoco che deve essere in tal caso comunicato al Comando della Polizia Locale;

Il personale di cui al comma 4, quando opera sulle strade, deve essere costantemente munito di indumenti ad alta visibilità e dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuali a norma di legge;

Il personale deve essere costantemente munito di un apparecchio telefonico mobile o radio ricetrasmittente abbinato ai veicoli destinati al soccorso stradale, per la pronta reperibilità durante i servizi di cui al presente capitolato;

L'aggiudicatario deve svolgere i servizi di cui al presente capitolato con la massima trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo indenne la Polizia Locale da qualsiasi richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa.

L'aggiudicatario deve garantire i servizi di cui al presente capitolato senza interruzione, tutti i giorni dell'anno, feriali o festivi, nell'arco delle 24 ore, secondo le specifiche del presente capitolato, assicurando la continuità del servizio in ogni condizione, salvo casi di giustificazione oggettiva e documentata, della quale deve dare preventiva e comunque tempestiva comunicazione al Comando della Polizia Locale di Cagliari, che valuterà la causa di impedimento, anche al fine di applicare le eventuali penali previste dal presente capitolato;

L'aggiudicatario dovrà garantire il pronto intervento nel tempo più breve possibile e, comunque, non oltre 15 minuti. Eventuali ritardi nell'espletamento del servizio devono essere giustificabili da condizioni oggettive e documentate, prontamente comunicati con ogni mezzo possibile alla Centrale operativa della Polizia Locale;

L'aggiudicatario non può rifiutare di svolgere i servizi oggetto dell'appalto, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale operante;

Art. 10

ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

Per svolgere le prestazioni previste nel presente capitolato l'aggiudicatario si avvarrà di personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato per numero e qualificazione professionale.

Tutti i lavoratori impiegati dall'aggiudicatario per la realizzazione delle attività oggetto dell'appalto dipenderanno dall'aggiudicatario e saranno a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza alcun onere di qualsiasi tipo per il Comune di Cagliari, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali, dipendenti da variazioni dei contratti collettivi. A loro favore troveranno applicazione condizioni contrattuali/retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL applicabile alla data dell'offerta, dalla categoria, nonché le condizioni che risulteranno da eventuali e successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile che, per la categoria, verrà successivamente stipulato.

Il personale impiegato ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà assicurare che il proprio personale si uniformi ai seguenti criteri:

- dovrà dimostrare massima disponibilità nei rapporti con l'utenza;
- dare riscontro alle richieste di informazioni con la massima chiarezza di linguaggio nonché con gentilezza tempestività e precisione;
- dovrà evitare di entrare in polemica con gli utenti in relazione agli eventi correlati alle diverse operazioni connesse con il servizio;
- dovrà astenersi da commenti o apprezzamenti che danneggino l'immagine del Comune di Cagliari e della Polizia Locale e, comunque, da atteggiamenti non consoni al ruolo che gli è affidato per lo svolgimento del servizio;
- dovrà astenersi dall'indossare capi di vestiario non consoni all'attività svolta;
- dovrà essere titolare di patente di guida, idonea per la conduzione dei veicoli utilizzati per le rimozioni e non aver subito la sospensione della medesima ai sensi degli art. 186 e 187 del C.d.S. negli ultimi due anni.

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario l'allontanamento degli operatori che si siano resi responsabili di atteggiamenti di scortesia o comportamento inurbano o scarsamente professionale nei confronti dell'utenza.

La contestazione degli episodi richiamati potrà essere effettuata in seguito a segnalazione dell'utenza oppure a seguito di rilevazione diretta da parte di operatori della Polizia Locale.

L'aggiudicatario si impegna altresì a garantire la continuità del servizio in caso di turnover del personale, garantendo adeguato periodo di affiancamento al personale subentrante.

Il personale adibito al servizio sarà dipendente dell'aggiudicatario con cui intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto .

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro previste dalla normativa vigente, dotando il personale, ove previsto, di mezzi di protezione idonei al servizio da svolgersi.

L'Amministrazione è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11

D.U.V.R.I./Sicurezza dei Lavoratori

Il costo della sicurezza, in relazione all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, è pari a zero in quanto l'appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

L'aggiudicatario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso di esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D.Lgs 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche.

L'aggiudicatario produrrà il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, redatto secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa. L'Amministrazione si riserva di indicare eventuali modificazioni o chiarimenti ai quali l'aggiudicatario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti giorni dalla loro ricezione.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e a trasmettere l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo documento, autorità, numero e data di rilascio).

Art. 12

Recesso/Penali

Nessuna delle parti sarà responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora l'inadempimento, il tardivo o inesatto adempimento sia dovuto direttamente o indirettamente a cause di forza maggiore (disordini, calamità naturali, scioperi o ritardi nei trasporti). In questo caso i termini risulteranno prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il ritardato adempimento.

L'Amministrazione si riserva di esercitare il diritto di recesso al verificarsi delle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave l'adempimento delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., di risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, senza pregiudizio delle maggiori spese e del diritto al risarcimento degli eventuali danni;

In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente capitolato l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:

- a) Euro 200,00 (duecento/00) per mancata effettuazione, per assenza del servizio, rifiuto o altro motivo, di una singola prestazione;
- b) Euro 200,00 (duecento/00) per ogni irregolarità amministrativa riscontrata sui mezzi utilizzati per le rimozioni;

- c) Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni irregolarità riscontrata sulle dotazioni in uso al personale addetto alle rimozioni;
- d) Euro 50,00 (cinquanta/00) per ritardo di presentazione alla richiesta di intervento superiore ai 30 minuti prescritti dal presente capitolato;
- e) risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 13, se dovesse verificarsi un'assenza dal servizio di 10 giorni o più, anche non consecutivi, nello spazio di tempo di 60 giorni, ovvero nel caso di inosservanza ripetuta delle prescrizioni del presente capitolato e della clausola sociale di cui al successivo art. 16 del presente C.S.D.P..

Per le ipotesi sopra previste l'Amministrazione comunale applicherà la seguente procedura: Il Responsabile della Polizia Locale invia all'aggiudicatario una nota di contestazione dell'addebito, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, il Responsabile della Polizia Locale disporrà la risoluzione del contratto o l'applicazione della corrispondente penale, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'Amministrazione comunale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei punti precedenti, non può superare il 10% del valore dell'appalto. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga un importo superiore alla predetta percentuale, il Dirigente della Polizia Locale disporrà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 13

Risoluzione/Recesso

13.1 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. E' causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui l'aggiudicatario:
 - a. non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento idoneo a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 12;

- b. ricada nelle condizioni di cui al successivo art. 13.3;
 - c. non provveda ad attivare tutti il servizio entro i termini previsti dal contratto;
 - d. si sia reso responsabile di mancate o difformi erogazioni dei Servizi a seguito delle quali sono state applicate le penali, con superamento dell'importo massimo dovuto dall'aggiudicatario a titolo di penali.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte dell'aggiudicatario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere;
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto all'aggiudicatario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dall'aggiudicatario .
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano alla Stazione Appaltante: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo aggiudicatario; (iii) le penali a carico dell'aggiudicatario .

13.2 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

1. la Stazione Appaltante, qualora l'aggiudicatario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aggiudicatario .

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:
 - a.a. gravi vizi o difformità nell'esecuzione delle attività relative ai servizi in appalto;
 - a.b. assenza del servizio di 10 giorni o più, anche non consecutivi, nello spazio di tempo di 60 giorni, ovvero nel caso di inosservanza ripetuta delle prescrizioni del capitolato;
 - a.c. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle previste cauzioni e/o coperture assicurative;
 - a.d. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - a.e. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, fiscali e contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti;
3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'aggiudicatario in favore della Stazione Appaltante, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, verranno valutate le seguenti voci:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo aggiudicatario;
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore di Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento della Stazione Appaltante che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 90 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti all'aggiudicatario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti del personale dipendente dell'aggiudicatario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un aggiudicatario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurarli alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

13.3 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

1. La Stazione Appaltante ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a.a. la decadenza per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - a.b. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - a.c. una sentenza di condanna dell'aggiudicatario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano alla Stazione Appaltante:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo aggiudicatario;
 - (iii) le penali a carico dell'aggiudicatario .

13.4 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva di esercitare il diritto di recesso al verificarsi delle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
 - a. i costi sostenuti o da sostenere dall'aggiudicatario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
 - b. i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

- c. gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in relazione ai costi necessari affinché i Servizi possano essere erogati conformemente alla documentazione approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario .

3. Le eventuali somme spettanti all'aggiudicatario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti del personale dipendente e sono indisponibili da parte dell'aggiudicatario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 *giorni* successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un aggiudicatario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'aggiudicatario dovrà assicurarlo alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, l'aggiudicatario potrà chiedere di continuare ad erogare i servizi alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

Art. 14

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia definitiva, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103 e con le modalità previste dall'art. 93 del [D.Lgs. 50/2016](#).

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 93 del [D.Lgs. 50/2016](#).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del

[codice](#) civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 15

Spese contrattuali e di pubblicità

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto nonché quelle relative alla pubblicità della gara.

Art. 16

Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 17

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale dei lavoratori addetti alla fornitura dei servizi/beni di cui al presente capitolato. La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della aggiudicataria, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando

a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 18

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21/7/2015 ai sensi e per gli effetti del [D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62](#), vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del aggiudicatario.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento", pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del comune di Cagliari.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cagliari.

L'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, a mezzo del suo rappresentante, dovrà dichiarare di aver ricevuto copia del suindicato Codice di comportamento dipendenti del Comune di Cagliari.

Art. 19

protocollo di legalità – patto d'integrità

La partecipazione della Ditta concorrente alla procedura di gara è subordinata all'accettazione vincolante del Protocollo di legalità – patto d'integrità, strumento che il comune di Cagliari adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 che stabilisce l'obbligo reciproco tra il comune di Cagliari e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, che si declinano in quelli di parità di trattamento, non discriminazione e massima partecipazione nonché l'espresso obbligo

anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere forme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità.

Art. 20

Privacy

Ai sensi di quanto previsto [dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo \(o "General data protection regulation" - G.D.P.R.\)](#), nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal G.D.P.R., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della [legge n. 241/1990](#);
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal G.D.P.R., cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e i responsabili sono i dirigenti dei Servizi interessati.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del comune di Cagliari.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività

previste dal presente Capitolato, il Comune di Cagliari, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo (o "General data protection regulation" - **G.D.P.R.**) in materia di protezione dei dati personali" nominerà, con apposito atto all'uopo predisposto, l'aggiudicatario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, responsabile esterno e incaricati del trattamento medesimo.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo Atto di nomina a responsabile, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del G.D.P.R. in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

I dati trasmessi dal Comune di Cagliari – Servizio Polizia Locale, saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

L'aggiudicatario assicurerà il rispetto delle disposizioni di cui al citato G.D.P.R., anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare l'aggiudicatario, in relazione al servizio prestatato, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura, conformemente al G.D.P.R., le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga.

L'aggiudicatario dichiarerà di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale dipendente a ciò preposto, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente capitolato e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con la Polizia Locale nel rispetto del G.D.P.R..

Art. 21

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del [D.Lgs. 50/2016](#).

Art. 22

Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del [D.Lgs. 50/2016](#) . E' esclusa la causa arbitrale.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Cagliari.

Art. 23

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e vigente in materia di contratti pubblici ai sensi del [D.Lgs. 50/2016](#) e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Cagliari.

*Il Dirigente del Servizio Polizia Locale
Dott. Mario Delogu
firmato digitalmente*



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

TABELLA A			
COMPENSI PER RIMOZIONE VEICOLI			
Veicoli di massa fino a 1,5 t.			
		tariffa feriale diurna dalle 06:00 alle 22:00	tariffa festiva o notturna dalle 22:00 alle 06:00
a	Diritto di chiamata	€ 14,20	€ 18,45
b	Operazioni connesse a carico e scarico	€ 21,35	€ 27,75
c	Indennità chilometrica ² (forfettizzata su base di 5 Km)	€ 15,30	€ 19,90
d	Intervento completo ¹ (a+b+c)	€ 50,85	€ 66,10
e	Intervento sospeso ³ (2) (a+b)	€ 35,55	€ 46,20
Veicoli di massa superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t			
f	Diritto di chiamata	€ 17,85	€ 23,20
g	Operazioni connesse a carico e scarico	€ 35,60	€ 46,30
h	Indennità chilometrica (forfettizzata su base di 5 Km)	€ 17,80	€ 23,10
i	Intervento completo(1) (f+g+h)	€ 71,25	€ 92,60
m	Intervento sospeso(2) (f+g)	€ 53,45	€ 69,50
Veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.			
<u>Si applicano le tariffe di cui alla lettera B aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere</u>			
¹) Per intervento completo si intende il prelievo del veicolo dal luogo di sosta e il trasporto fino al luogo di deposito.			
²) Per l'indennità chilometrica si applica un forfait di 5 Km.			
³) Per intervento sospeso si intende il caso in cui si procede alla restituzione del veicolo che sia stato almeno caricato o agganciato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro - attrezzi o il posizionamento per il traino.			



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE